

Oggetto Incremento dell'impegno di spesa n. 2026/679 per l'attivazione delle prestazioni opzionali e aggiuntive relative ai servizi automobilistici sostitutivi sulla tratta Domodossola-Iselle – CIG BBE620654E

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. di dare atto che, nell'ambito dell'affidamento dei servizi automobilistici sostitutivi del servizio ferroviario sulla tratta Domodossola – Iselle e viceversa, CIG BBE620654E, si rende necessario assicurare la disponibilità delle prestazioni opzionali e aggiuntive previste dagli atti contrattuali, in relazione alle esigenze di esercizio presumibilmente necessarie nel periodo di esecuzione;
2. di incrementare di € 48.510,00, IVA al 10% inclusa, l'impegno n. 2026/679 assunto a favore dell'operatore economico CHIESA S.r.l., portandolo dall'importo originario di € 104.390,00 all'importo complessivo di € 152.900,00;
3. di finanziare il predetto incremento mediante integrale utilizzo della prenotazione n. 2026/11, pari a € 48.510,00, contestualmente ridotta a zero;
4. di dare atto che le prestazioni aggiuntive saranno ordinate e remunerate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di esercizio, alle condizioni tecniche ed economiche già definite negli atti dell'affidamento e comunque entro il valore massimo complessivo contrattualmente previsto.

Motivazione

Con determinazione n. 434 del 4 giugno 2026 è stato affidato all'operatore economico CHIESA S.r.l. il servizio di trasporto automobilistico sostitutivo del servizio ferroviario sulla tratta Domodossola – Iselle e viceversa, per l'importo contrattuale di € 94.900,00 oltre IVA, ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 2026/679 di € 104.390,00 IVA inclusa.

Con il medesimo provvedimento è stata inoltre costituita la prenotazione n. 2026/11, pari a € 48.510,00 IVA inclusa, destinata alla copertura delle prestazioni opzionali e aggiuntive contemplate dalla documentazione di affidamento, entro il valore massimo complessivo di € 139.000,00 oltre IVA.

La lettera di invito prot. Ag. 7500/2026 del 20 maggio 2026 e la lettera d'ordine prot. Ag. 8152 del 4 giugno 2026 prevedono la facoltà dell'Agenzia di richiedere prestazioni aggiuntive, valorizzate applicando il corrispettivo unitario per corsa, nonché di esercitare l'opzione di prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecniche ed economiche, nei limiti del valore massimo dell'affidamento.

Successivamente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha ridefinito la finestra temporale dell'interruzione programmata della linea, individuandola nel periodo dal 5 ottobre 2026 al 27 novembre 2026, dal lunedì al venerdì, per complessivi 40 giorni di servizio. Tale variazione è stata comunicata all'affidatario con nota prot. Ag. 12127 del 14 agosto 2026.

Nel corso dell'organizzazione esecutiva è emersa, in particolare, l'esigenza di potenziare la corsa sostitutiva del treno 4269 mediante l'impiego di autobus ulteriori rispetto a quelli compresi nel programma base, al fine di garantire una capacità di trasporto adeguata alla domanda prevista; potranno inoltre rendersi necessarie ulteriori prestazioni opzionali connesse all'andamento effettivo del servizio e alle indicazioni del gestore ferroviario.

Alla luce del fabbisogno attualmente stimato, si ritiene pertanto necessario rendere interamente disponibile la copertura finanziaria già prenotata per i servizi opzionali, trasformando la prenotazione n. 2026/11 in incremento dell'impegno n. 2026/679, senza modifica del valore massimo complessivo dell'affidamento e senza introduzione di prestazioni estranee al perimetro contrattuale originario.

L'incremento è pari a € 48.510,00 IVA inclusa; conseguentemente l'impegno n. 2026/679 passa da € 104.390,00 a € 152.900,00 IVA inclusa, importo corrispondente al massimale contrattuale di € 139.000,00 oltre IVA al 10%. L'effettiva utilizzazione delle somme resta subordinata all'ordinazione delle prestazioni che risulteranno necessarie e alla verifica della loro regolare esecuzione.

Applicazione

La spesa complessiva già impegnata con l'impegno n. 2026/679, pari a € 104.390,00 IVA al 10% inclusa, è incrementata di € 48.510,00. A seguito della variazione in aumento, il valore dell'impegno n. 2026/679 è pertanto rideterminato in complessivi € 152.900,00 IVA al 10% inclusa, a favore dell'operatore economico CHIESA S.r.l., con sede in Via Valfrè n. 35 – 10022 Carmagnola (TO), C.F. e P. IVA 05388950015.

L'incremento di € 48.510,00 è finanziato mediante integrale utilizzo della prenotazione n. 2026/11, costituita sul medesimo capitolo e articolo di bilancio e contestualmente ridotta a € 0,00.

La spesa è imputata al Bilancio 2026, capitolo 530, articolo 74, "Contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario – linea Domodossola-Iselle", Missione 10, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano finanziario U.1.03.02.15.001.

L'esigibilità dell'obbligazione riferita agli impegni di spesa assunti avverrà entro il 31 dicembre dell'anno di imputazione.

Il bilancio di previsione 2026-2027-2028 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 15/12/2025.

Il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2027-2028 è stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 6 del 27/01/2026.

Riferimenti normativi

A carattere generale

- Legge regionale Piemonte n. 1 del 04 gennaio 2000, articolo 8 (Agenzia della mobilità piemontese)
- Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

A carattere specifico

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
 - articolo 17, comma 2 (decisione a contrarre)²

- articolo 28, comma 3 (trasparenza dei contratti pubblici)³
- articolo 50, comma 1, lett. b) (affidamenti diretti)⁴;
- articolo 58, commi 1 e 2 (suddivisione in lotti)⁵;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3 (utilizzo convenzioni CONSIP)⁶;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450 (utilizzo di mercati elettronici)⁷;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)⁸
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)
- Determinazione ANAC n. 3/2008 del 5 marzo 2008⁹.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ¹⁰.

Il presente provvedimento non modifica il CIG, l'oggetto, le condizioni tecniche ed economiche né il valore massimo dell'affidamento già determinato negli atti della procedura.

Le prestazioni opzionali e aggiuntive saranno attivate mediante specifiche comunicazioni all'affidatario, in funzione delle effettive esigenze di esercizio e nei limiti della copertura finanziaria resa disponibile con il presente atto.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni della determinazione n. 434 del 4 giugno 2026 e degli atti contrattuali richiamati.

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Il presente provvedimento è soggetto alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. 36/2023.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): BBE620654E.

Il responsabile dell'U.O.
Giuridico, contratti e personale
Antonio Camposeo

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 06 ottobre 2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 06 ottobre 2026	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Con Determinazione n. 358 del 24/04/2025, il direttore generale, nell'ambito dei propri poteri (Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia, art 29 del vigente Regolamento di contabilità), ha attribuito al Sig. Antonio Camposeo la posizione organizzativa denominata "Responsabile dell'U.O. Giuridico, contratti e personale". Alla posizione organizzativa, con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi strumentali alle funzioni dell'Agenzia, con assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni capitoli e articoli, è delegata l'adozione dei seguenti provvedimenti finali:

- determinazione a contrarre e adozione dei correlati provvedimenti di spesa;
- stipula dei contratti.

² D.Lgs. 36/2023 Art. 17, comma 2 "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

³ D.Lgs. 36/2023 Art. 28, comma 3. "Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate"

⁴ D.Lgs. 36/2023 Art. 50, comma 1. "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

⁵ D.Lgs. 36/2023 Art. 58, co. 1 "Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese."

⁶ LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3. "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto."

⁷ LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450. "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure."

⁸ D.Lgs. 33/2013 Art. 37 ". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

⁹ Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.

¹⁰ Art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.